NORME URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA

Art. 3

Utilizzazione delle quote di autofinanziamento

Per l'esercizio 1989 e' sospesa la destinazione prevista dall'articolo 25, comma secondo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, del 50 per cento delle somme direttamente introitate dalle unita' sanitarie locali all'acquisto di attrezzature in conto capitale. Le somme in questione restano attribuite alle unita' sanitarie locali ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1989, non più in vigore dal 2 marzo 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme urgenti in materia di contenimento della spesa sanitaria
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 546
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-urgenti-in-materia-di-contenimento-della-spesa-sanitaria/art-3-utilizzazione-delle-quote-di-autofinanziamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it